



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIV LEGISLATURA

ANNO 2011

---

## DISEGNO DI LEGGE 12 ottobre 2011, n. 251

**Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici: disciplina della concertazione**

D'iniziativa dei consiglieri **Margherita Cogo**, **Luca Zeni**, **Andrea Rudari**, **Michele Nardelli**, **Sara Ferrari**, **Mattia Civico** (Partito democratico del Trentino), **Roberto Bombarda** (Verdi e democratici del Trentino), **Caterina Dominici** (Partito autonomista trentino tirolese), **Mario Magnani** (Gruppo misto), **Bruno Firmani** (Italia dei valori)

Presentato il **12 ottobre 2011**

Assegnato alla **Terza Commissione permanente**

## DISEGNO DI LEGGE 12 ottobre 2011, n. 251

### Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici: disciplina della concertazione

#### Art. 1

*Sostituzione dell'articolo 6 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici)*

1. L'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici è sostituito dal seguente:

"Art. 6

*Programmazione dei lavori pubblici*

1. La programmazione costituisce il metodo per realizzare i lavori pubblici, in modo da garantire coordinamento, trasparenza e pubblicità nelle scelte delle amministrazioni indicate dall'articolo 2, comma 1. Queste amministrazioni attuano la programmazione mediante gli strumenti previsti dai loro ordinamenti e in base a quanto stabilito da quest'articolo e dall'articolo 6 bis.

2. Per inserire nuove opere negli strumenti di programmazione le amministrazioni indicate dall'articolo 2, comma 1, predispongono il documento preliminare di progettazione previsto dall'articolo 14. Per predisporre il documento preliminare di progettazione il dirigente responsabile può indire una conferenza informativa, cui possono partecipare i soggetti pubblici e privati interessati. Dei risultati della conferenza si tiene conto nell'atto di programmazione dell'intervento. Il documento preliminare di progettazione e il progetto preliminare previsto dall'articolo 15, nei casi indicati nel comma 3, sono sottoposti alla procedura di concertazione, in modo da favorire la condivisione delle opere e la loro rapida realizzazione attraverso la partecipazione dei cittadini.

3. Quando il documento preliminare di progettazione prevede che il costo di realizzazione di un'opera sia superiore a due milioni di euro si ricorre alla procedura di concertazione. Sono soggette alla procedura di concertazione, con gli stessi limiti di valore, anche le modificazioni, trasformazioni o ampliamenti di opere o impianti esistenti, quando da questi interventi deriva un impatto socio-economico-ambientale significativo, in base ai criteri stabiliti nel regolamento d'esecuzione. Sono escluse dalla procedura le opere di manutenzione."

#### Art. 2

*Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge provinciale sui lavori pubblici*

1. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

*Concertazione*

1. Per le opere il cui costo complessivo è inferiore alla soglia comunitaria la concertazione è realizzata con le seguenti modalità:

- a) l'amministrazione cui compete la progettazione preliminare dell'opera deposita presso la sua sede il documento preliminare di progettazione, che indica - in particolare - le finalità dell'opera, i costi previsti e i vantaggi ipotizzati;
- b) l'amministrazione cui compete la progettazione preliminare nomina un responsabile della concertazione, che ha il compito di promuovere la partecipazione degli interessati fornendo documentazione, informazioni e copie - eventualmente in forma digitale, per contenere i costi di riproduzione - del documento preliminare, e di raccogliere le relative osservazioni,

- suggerimenti e proposte, rendendole disponibili con le medesime modalità;
- c) l'amministrazione cui compete la progettazione preliminare indice una conferenza pubblica d'informazione, aperta a tutti i residenti e ai portatori d'interesse, dove viene illustrata l'opera e dove il responsabile della concertazione raccoglie le osservazioni;
  - d) i residenti, singoli o associati, o i portatori d'interesse, per un periodo non inferiore a trenta giorni dallo svolgimento della conferenza pubblica d'informazione, possono depositare presso l'amministrazione cui compete la progettazione preliminare osservazioni, suggerimenti e proposte;
  - e) l'amministrazione cui compete la progettazione preliminare elabora il progetto e lo deposita presso la sua sede, assieme a un documento del responsabile della concertazione dove sono raccolte le osservazioni, i suggerimenti e le proposte depositate nella fase precedente, con le relative controosservazioni o risposte;
  - f) l'amministrazione cui compete la progettazione preliminare indice una nuova conferenza pubblica d'informazione, dove illustra il progetto, rende conto delle osservazioni presentate nelle fasi precedenti, del loro accoglimento o del loro rigetto.

2. Per le opere il cui costo complessivo è uguale o superiore alla soglia comunitaria la concertazione è realizzata con le modalità indicate nel comma 1, integrate come segue:

- a) dopo la conferenza pubblica d'informazione prevista dal comma 1, lettera c), i soggetti che ne hanno la facoltà in base alla normativa in materia possono chiedere lo svolgimento di un referendum sull'opera;
- b) dopo la conferenza pubblica d'informazione prevista dal comma 1, lettera c), o l'eventuale referendum i comuni interessati possono nominare rappresentanti o consulenti tecnici che elaborino osservazioni e proposte e che partecipino, come uditori o informatori, alla stesura del progetto preliminare, nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione e nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità dell'amministrazione.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale approva le norme regolamentari per la sua esecuzione, che dettagliano, in particolare, i criteri per l'individuazione delle opere da sottoporre a concertazione, le modalità di svolgimento del referendum previsto dal comma 2, lettera a), nel rispetto della normativa sui referendum, le modalità di partecipazione dei rappresentanti tecnici dei comuni interessati all'elaborazione del progetto prevista dal comma 2, lettera b). Le norme regolamentari stabiliscono anche le modalità di coordinamento con le altre procedure connesse alla realizzazione di opere pubbliche in modo da non allungare i tempi necessari per la realizzazione delle opere."